

Abi e imprese siglano l'accordo. Nuovi strumenti sul rischio e incentivi alla patrimonializzazione

Debiti pmi, fiato fino a fine luglio

Sei mesi in più per aderire alla moratoria sui finanziamenti

DI LUIGI CHIARELLO

Per le pmi ci sarà tempo fino al 31/7/2011 per chiedere la moratoria dei finanziamenti, che non hanno usufruito della sospensione prevista dall'avviso comune sui debiti con le banche. La proroga di sei mesi fa parte del nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese, siglato ieri mattina tra l'Abi e le associazioni d'impresa, Confindustria, Agici, Casartigiani, Cia, Clai Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Concommercio, Concooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra e Legacoop (da ultimo, si veda *ItaliaOggi* del 10/2/2011). Alla firma erano presenti il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, e il ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti. Il patto - che lascia in gran parte invariato l'Avviso comune, siglato nell'agosto 2009, così come l'addendum del 23/12/2009 - poggia su altri tre pilastri:

- il possibile allungamento per i mutui che hanno già avuto la sospensione;

- la possibilità di utilizzare strumenti per gestire il rischio di tasso per i mutui interessati all'allungamento;

- la previsione di finanziamenti ad hoc per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

Della moratoria, a oggi, hanno beneficiato circa 190 mila pmi. Esse, in un anno e mezzo, hanno visto sospendere i loro debiti per un controvalore pari a 56 mld.

Le nuove misure, spiega una nota dell'Associazione bancaria italiana, hanno tre obiettivi: «costruire un percorso di uscita soft dall'Avviso comune; sostenere quelle imprese che hanno ancora problemi di liquidità; prevedere nuove possibilità di finanziamento per chi ha già agganciato la ripresa ed è in grado di avviare processi di rafforzamento patrimoniale».

I CONTENUTI. Come già detto, l'accordo poggia su quattro gambe. La prima, consiste nella proroga al 31 luglio 2011 del termine per presentare domanda di moratoria; potranno essere sospesi o allungati i soli finanziamenti che non abbiano già usufruito di analoghi benefici ai sensi dell'Avviso comune Abi-imprese. La seconda gamba prevede l'allungamento dei mutui, che hanno beneficiato della sospensione, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento. E, in ogni caso, non superiore ai due anni per i finanziamenti chirografari e ai tre anni per quelli ipotecari. La terza intesa dà alle banche la possibilità di mettere a disposizione delle imprese che lo desiderano, strumenti di gestione specifici del rischio di tasso per i soli finanziamenti per cui è richiesto l'allungamento del piano di ammortamento. Questi strumenti dovranno servire a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso. O a fissare un tetto al possibile incremento del variabile. Infine, la quarta gamba dell'accordo concepisce appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento

patrimoniale. Questa misura era già prevista nell'avviso comune Abi-imprese. Ma rispetto al primo patto, l'accordo di ieri rende la misura flessibile, prevedendo che l'importo del finanziamento sia proporzionale al capitale versato dai soci. Anziché «multiplo» del capitale versato, come prevedeva l'Avviso comune.

GLI IMPEGNI DELLE BANCHE.

Gli istituti si impegnano a non gravare le imprese con spese o altri oneri, oltre a quelli sostenuti nei confronti di terzi, che vanno comunque documentati. Mentre, per le imprese che hanno problemi di liquidità, gli istituti bancari si impegnano a effettuare operazioni di allungamento al tasso contrattuale. Questa garanzia, però, scatterà solo se la banca potrà beneficiare della copertura del fondo di garanzia delle pmi o dell'Ismea, oppure di una provvista messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti.

I DOVERI DELLE IMPRESE. All'allungamento del piano di ammortamento potranno essere ammesse le pmi di tutti i settori, «in bonis», cioè quelle esenti da posizioni debitorie (classificate dalla banca come «sofferenze», partite «incagliate», esposizioni ristrutturata o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni) e da procedure esecutive in corso. L'impresa, nel periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo, dovrà aver pagato con regolarità gli interessi.

REAZIONI. Per **Confedilizia**, oltre alla moratoria dei debiti e allo sblocco piano casa, al paese serve anche un «piano ristrutturazioni» edilizie.

Imprese che possono richiedere l'allungamento della durata dei mutui

1. Sono una impresa che ha un mutuo che ha fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3/8/2009

e

2. Se ho pagato con regolarità gli interessi nel periodo di sospensione e, se del caso, al termine del periodo di sospensione ho ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del mutuo

e

3. Se alla data di presentazione della domanda di allungamento, non ho posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfiniate da oltre 180 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè sono una impresa in bonis)

allora posso fare la domanda alla mia banca.

Se sono un'impresa che rispetta questi parametri,

- la banca avvia l'iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, anche per valutare la capacità di continuità aziendale.

Se l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti e sono state acquisite garanzie che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza (es. Fondo di garanzia per le PMI, Fondo Ismea, Confidi con particolari caratteristiche, ecc) l'eventuale diniego della banca dovrà essere adeguatamente motivato.


Se l'impresa manifesta tensioni sul fronte della liquidità e se l'operazione di allungamento della durata del mutuo fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le PMI o del Fondo Ismea, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti - compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca - il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione è pari a quello contrattuale.

Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari

I finanziamenti che fruiscono dell'allungamento continuano ad essere segnalati in bonis ai fini di vigilanza.

Accordo per il credito alle piccole e medie imprese

Esempio: allungamento di 3 anni del piano ammortamento di un finanziamento ipotecario (già sospeso ai sensi dell'Avviso Comune)



L'esempio si riferisce ad un finanziamento decennale di €300.000 ad un tasso d'interesse del 5% e rata semestrale

In sintesi:

1. Possono essere ammesse le PMI "in bonis" (ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate", esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso)
2. Le domande di allungamento possono essere presentate solo per i finanziamenti sospesi ai sensi dell'Avviso Comune e non oltre sei mesi dalla fine del periodo di sospensione. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011
3. Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari
4. Il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione è quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti. Solo per le imprese che manifestano tensioni di liquidità, la banca - compatibilmente con le proprie condizioni di raccolta - si impegna a confermare il tasso contrattuale qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o della provvista eventualmente messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.